



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 52
DEL 08.09.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 15 legge n. 241/1990. Approvazione accordo di programma tra i Comuni di Casalino e Granozzo con Monticello per lo svolgimento di servizi scolastici.

L'anno duemilaundici addì 08 del mese di SETTEMBRE alle ore 14,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
ARRIGO BENETTI	Sindaco	X	
BALLASINA ANGELO	Vicesindaco	X	
BALOSSINI LIVIA	Assessore		X
MARCHESI SUSANNA	Assessore	X	
		3	1

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Arrigo Benetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Art. 15 legge n. 241/1990. Approvazione accordo di programma tra i Comuni di Casalino e Granozzo con Monticello per lo svolgimento di servizi scolastici

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito dello scioglimento della Unione Basso Novarese tra i Comuni di Casalino e di Granozzo con Monticello, si rende in ogni caso necessario garantire lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico che interessa alunni di entrambi i comuni e plessi scolastici ubicati sul territorio dei comuni stessi;

Ravvisata la necessità di addivenire ad un apposito accordo, avvalendosi a tal fine di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 241/1990 che prevede la possibilità per gli enti locali di definire accordi tra pubbliche amministrazioni;

Visto il testo concordato tra le due amministrazioni comunali e ritenuto meritevole di approvazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare l'accordo di programma ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 tra i Comuni di Casalino e Granozzo con Monticello per il trasporto scolastico intercomunale per i suddetti Comuni di Casalino e Granozzo con Monticello, che si compone di n. 9 articoli ed il cui testo si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che, in merito ai contenuti dell'art. 4 dell'accordo, il principio di alternanza debba intendersi attuabile in termini mensili

Di precisare che, relativamente al Comune di Granozzo con Monticello, il parere prescritto dall'art. 9 sarà espresso dal Sindaco.

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

**ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990,
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO INTERCOMUNALE
TRA I COMUNI DI CASALINO E DI GRANOZZO CON MONTICELLO**

ART. 1 Il presente accordo disciplina i rapporti tra comuni di Casalino e di Granozzo con Monticello per il trasporto di alunni frequentanti la scuola dell'obbligo ed abitanti in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola frequentata.

ART. 2 I mezzi destinati al trasporto scolastico da parte di ciascuno dei Comuni sottoscrittori del presente accordo sono legittimati a circolare nel territorio comunale dei Comuni sottoscrittori della stessa.

ART. 3 I mezzi destinati al trasporto scolastico da parte dei Comuni sono legittimati a trasportare gli alunni residenti nei Comuni sottoscrittori del presente accordo e con destinazione qualsiasi sede scolastica localizzata nel territorio dei Comuni interessati.

ART. 4 Per il solo scuolabus impegnato nel trasporto degli alunni alla Scuola Secondaria di I° Grado di Biandrate è prevista l'alternanza dei due Comuni nella gestione del trasporto, con le spese relative allo stesso servizio che restano compensate.

ART. 5 La gestione del servizio, oggetto del presente accordo, è demandata ai rispettivi Responsabili del Servizio scolastico e del Servizio tecnico. Le scelte di programmazione ed organizzative sono di competenza dei Sindaci (o Assessori delegati) dei rispettivi Comuni che daranno vita a forme di consultazione che si rendessero necessarie nel corso della gestione del servizio.

ART. 6 In considerazione dell'entità e dell'articolazione del servizio, delle modalità organizzative dello stesso e dei relativi costi, i Comuni sottoscrittori del presente accordo si impegnano a mettere a disposizione il proprio personale ed i propri mezzi per il servizio di trasporto scolastico anche degli alunni non residenti, qualora vi fossero le condizioni e/o la necessità. In tal caso, prima dell'estensione del servizio ad alunni non residenti, dovrà essere espresso parere favorevole da parte di entrambi i Comuni, previa consultazione ai sensi del precedente articolo 5).

ART. 7 Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di un anno, con possibilità di rinnovo annuale, qualora i Comuni non intendano individuare soluzioni organizzative diverse da quella stabilita con il presente accordo.

ART. 8 Il presente accordo viene redatto in triplice copia e in forma di scrittura privata da sottoporre a registrazione in caso d'uso con oneri a carico del richiedente.

ART. 9 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle norme civili e speciali in materia.

Il Sindaco di Casalino
(Sergio FERRARI)

Il Sindaco di Granozzo con Monticello
(Arrigo BENETTI)

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 52 del 08.09.2011, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi:

Il Responsabile del Servizio
F.to Ivana Barbaglia



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 13.09.2011 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 13.09.2011

IL MESSO
F.to Maria Pedalino